



**Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  
Anno 2017  
e  
Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  
Anno 2017**

**approvati con delibera n. 1 del Consiglio Direttivo nella seduta del 17 gennaio 2017**

**Presentazione**

Nelle pagine che seguono sono presentati gli aggiornamenti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2015-2017 e gli aggiornamenti al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione.



## Sommario

<b>SEZIONE I</b> .....	5
<b>Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - Anno 2017</b>	
1. INTRODUZIONE ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	6
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti .....	7
1.2. Obiettivi .....	7
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione .....	7
1.4. Destinatari del Piano .....	7
1.5. Obbligatorietà .....	8
2. QUADRO NORMATIVO .....	8
3. ELENCO DEI REATI .....	8
4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI .....	9
4.1. Stesura dell'Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione .....	9
4.2. Monitoraggio .....	9
5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE .....	9
6. IL WHISTLEBLOWING .....	9
7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE .....	10
7.1. La rotazione del personale .....	10
8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	11
9. ALTRE INIZIATIVE.....	12
10. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI.....	12
<b>SEZIONE II</b> .....	13
<b>Aggiornamento al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - Anno 2017</b>	
INTRODUZIONE .....	14

1. FUNZIONI ATTRIBUITE ALL'ORDINE.....	14
1.1. La struttura del Consiglio Direttivo .....	14
1.2. Articolazione degli uffici .....	16
2. LE PRINCIPALI NOVITÀ .....	16
2.1. Processo di Attuazione del programma .....	17
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.....	17
3.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma .....	18
3.2. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ordine .....	18
3.3. Il Responsabile della Trasparenza .....	18
4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE .....	19
4.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa .....	19
4.2. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Piano .....	24

## **SEZIONE I**

# **Aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**

Anno 2017

## 1. INTRODUZIONE ED AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Per l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in tema di trasparenza ed anticorruzione, si richiama quanto previsto dal PNA approvato con delibera 831 del 3 agosto 2016 dall'ANAC nel quale si precisa che gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del PNA 2016, secondo quanto previsto dal D.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del D.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012.

Riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013, al comma 2, precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, gli Ordini professionali rientrano nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al D.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per gli organi e Collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13).

Inoltre agli Ordini e ai Collegi professionali si applica la disciplina prevista dalla Legge 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla Legge 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del D.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della L. 190/2012).

Ad oggi non sono state individuate da ANAC le citate modalità semplificate, questo continua a produrre gravi difficoltà soprattutto per gli Ordini professionali medio-piccoli come il nostro, dotati di una organizzazione amministrativa elementare, non gerarchizzata e costretti a far operare lo scarso personale presente su più livelli per coprire le molteplici e complesse attività degli uffici. In effetti ciò rende particolarmente difficoltoso e dispersivo produrre tutta una serie di documenti, previsti dalla norma, di notevole complessità e molto articolati.

Alla luce di queste considerazioni verrà pertanto mantenuto l'impianto del precedente Piano triennale. Verranno quindi di seguito trattati solo gli specifici aggiornamenti che si sono ritenuti necessari, seguendo le espresse indicazioni fornite dal PNA, tutte le altre parti del PTPC triennio 2015-2017 vengono integralmente richiamate qualora non siano espressamente riprese nel presente Piano.

In tale contesto, con delibera del 17 gennaio 2017, si è proceduto all'approvazione del presente aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) proposto dal RPCT, per gli anni 2015-2017, per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Piacenza.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), per gli anni 2015-2017, come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, costituisce una sezione del presente PTPC.

Le quattro fasi che hanno caratterizzato il progetto sono:

1. Pianificazione;
2. Analisi dei rischi di corruzione;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Nell'elaborazione del PTCP sono stati coinvolti attori interni ed esterni all'Ordine.

In particolare:

- Per la parte interna: tutti i settori in cui si articola l'Ordine di Piacenza con particolare riguardo a tutta la segreteria dell'Ordine, composta da n.3 dipendenti e le varie cariche istituzionali che seguono più da vicino le attività istituzionali dell'ente, cioè il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, nonché il Consiglio Direttivo organo deliberante dell'ente
- Per la parte esterna: esperti legali, commercialista, consulente del lavoro e addetto stampa
- Gli strumenti utilizzati sono stati incontri, consultazioni tramite posta elettronica, consultazioni telefoniche.

### ***1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti***

Il PTCP, che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine, ha una validità triennale. Il presente documento è pertanto un aggiornamento del Piano triennale 2015-2017, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Nel corso del 2017 l'aggiornamento del PTCP viene determinato sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale con il PNA 2016 che in particolar modo per gli Ordini hanno previsto:

### ***1.2. Obiettivi***

Si ribadisce che l'attuazione del PTCP risponde all'obiettivo dell'Ordine di ottenere una corretta e trasparente gestione delle attività istituzionalmente svolte, in linea con le diverse disposizioni di legge ed ai principi di corretta amministrazione.

- RPCT e adozione del PTCP e delle misure di prevenzione della corruzione;
- aree di rischio specifiche che caratterizzano gli ordini e collegi professionali
- trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

Inoltre, il PTCP è finalizzato ad assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni anche per sviluppare la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione, oltre a produrre conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione, determina un danno per l'Ordine, ente ausiliario dello Stato.

### ***1.3. Struttura del Piano triennale per la prevenzione della corruzione***

Si richiama il PTCP 2015-2017

### ***1.4. Destinatari del Piano***

In base alle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTCP:

- Il Presidente
- il personale dell'Ordine;
- i componenti del Consiglio direttivo;

- i revisori dei conti;
- i componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro;
- i consulenti;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

### **1.5. Obbligatorietà**

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

## **2. QUADRO NORMATIVO**

Innovazioni rilevanti sono state introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito D.lgs. 97/2016) e al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo.

La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Inoltre, attraverso il PNA l'ANAC continua l'approfondimento di specifiche realtà amministrative, per tipologie di amministrazioni o per settori specifici di attività. Con PNA 2016 la scelta viene confermata e rafforzata. A una parte generale volta ad affrontare problematiche relative all'intero comparto delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti di diritto privato in loro controllo) segue una parte dedicata ad una più ampia serie di approfondimenti specifici. Poiché l'Autorità continua a offrire un supporto progressivo ad alcune delle amministrazioni che in questi primi anni hanno mostrato maggiori problematiche nell'applicazione della legge si ritiene fondamentale eseguire l'aggiornamento del presente piano seguendo le indicazioni ed i suggerimenti forniti dall'ANAC attraverso il PNA 2016.

Per il restante quadro normativo si richiama il PTPC 2015-2017.

## **3. ELENCO DEI REATI**

Si richiama il PTPC 2015-2017

## **4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI**

Poiché non si tratta della predisposizione di un nuovo Piano, ma dell'aggiornamento di quello esistente quindi sono state seguite le medesime metodologie ma senza provvedere ad una integrale riforma del Piano, più coerentemente analizzando solo le parti che richiedevano aggiornamenti.

### ***4.1. Stesura dell'Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione***

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura dell'aggiornamento del PTPC da presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione. In linea con la Determina n. 12/2015 sopra citata, il RTPC ha condiviso sia con gli uffici che con l'Organo direttivo di indirizzo i contenuti del presente aggiornamento, favorendo così quella sinergia tra i soggetti operanti all'interno dell'Ordine finalizzata alla conduzione legittima dell'azione durante i diversi processi dello stesso Ordine.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell'Ordine, è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel paragrafo 7 LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.

### ***4.2. Monitoraggio***

Si richiama il PTPC 2015-2017

Si precisa inoltre che nel corso del 2016 sono state adottate a metà anno misure di monitoraggio attraverso la predisposizione di schede di analisi dei procedimenti attuati ed una valutazione dei procedimenti amministrativi conclusi o non conclusi in termini, evidenziando in particolar modo eventuali riduzioni dei costi, miglioramento dell'appropriatezza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Questo monitoraggio non ha fatto emergere problematiche rilevanti rispetto alle procedure amministrative in essere confermando l'efficienza del sistema che in alcuni casi è stato migliorato grazie all'adeguamento al PTPC 2015-2017 (es. Contratti della PA e procedure per l'acquisizione di beni e servizi).

Si conferma pertanto che tali procedure di monitoraggio verranno attuate anche nel corso del 2017.

## **5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE**

Si richiama il PTPC 2015-2017

## **6. IL WHISTLEBLOWING**

Si richiama in questo paragrafo quanto evidenziato nel PNA 2016, poiché la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di prevenzione della corruzione, il whistleblowing deve trovare posto e disciplina in ogni PTPC. A tal proposito è visto con favore da parte di questa Autorità l'inserimento di misure che vadano nella prospettiva di riforma dell'istituto di seguito elencate.

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell'utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l'Autorità ha adottato la determinazione n.6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" da ritenersi integralmente qui recepita.

Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia in "buona fede": la segnalazione è effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione.

Particolare attenzione deve essere posta dai vertici dell'amministrazione e dal RPCT affinché non si radichino, in conseguenza dell'attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.

Si richiama, infine, le pubbliche amministrazioni al rispetto dell'art.54-bis del D.Lgs. 165/2001 e, in particolar modo, si evidenzia che non vi è una gerarchia fra i canali di segnalazioni previsti dal Legislatore, non dovendosi, quindi, sanzionare (disciplinariamente) il dipendente che non si rivolge all'interno della propria amministrazione per denunciare situazioni di maladministration.

Si ricorda che l'Autorità si sta dotando di una piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa a disposizione delle amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo.

## **7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

L'obiettivo minimo generale, anche per quest'anno, è quello di erogare mediamente 8 ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli appalti e nelle altre aree a rischio (obbligatorie e ulteriori);
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- Codice di comportamento dei dipendenti.

Nella realtà nel corso del 2016 non è stato possibile raggiungere pienamente questo obiettivo.

Occorre quindi sottolineare la necessità di completare le ore formative a disposizione del personale programmando con maggiore attenzione il relativo piano formativo.

### ***7.1. La rotazione del personale***

La rotazione del personale è una misura che non può realizzare per l'Ordine di Piacenza, poiché trattasi di una amministrazione di piccolissime dimensioni. Il personale dipendente è composto da 3 unità e svolge in maniera sinergica e trasversale le varie attività amministrative dell'ente, che è organizzato in un'unica Area Organizzativa Omogenea è pertanto impossibile effettuare rotazioni del personale poiché non esistono risorse sufficienti e la modalità di gestione dell'ente prevede comunque un lavoro di squadra in cui tutti i dipendenti partecipano e condividono i processi amministrativi in essere.

Appare pertanto evidente che il soggetto non sottoposto a rotazione non ha il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, ma condivide una attività in maniera sinergica con il resto del personale in maniera trasparente e condivisa delle varie fasi procedurali, in tal modo SEMPRE ED IN OGNI CASO più soggetti condividono le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine è l'unico soggetto dotato di potere decisionale su ogni procedura in essere nell'ente con una propria attività deliberativa.

Questo non esclude che vi sia una articolazione dei compiti e delle competenze che comunque prevedono sempre momenti di condivisione e non si verifica pertanto la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto che può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Nelle aree a rischio le varie fasi procedurali sono sempre affidate a più persone, con la stretta collaborazione del funzionario in posizione organizzativa, tali soggetti in ogni caso si limitano ad istruire un procedimento il cui provvedimento finale viene sempre adottato in via principale dal Consiglio Direttivo ed in taluni casi in via residuale dal Presidente dell'Ordine.

## **8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Come espresso nel PNA 2016 nella parte speciale riferita agli Ordini e Collegi professionali, il ruolo del RPCT è cruciale e particolarmente rilevante. Lo stesso documento ha evidenziato che l'organo di indirizzo politico dovrebbe individuare il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Come sottolineato dalla stessa Autorità gli Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT. Questo è esattamente il caso dell'Ordine di Piacenza che non dispone di un profilo dirigenziale.

Il PNA nella parte generale evidenzia inoltre che nelle sole ipotesi in cui gli Ordini e i Collegi professionali siano privi di dirigenti il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze.

Anche in questo caso però, per l'Ordine di Piacenza, il funzionario in posizione organizzativa che potrebbe avere idonee competenze, svolge compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo e non solo, poiché è incaricato del coordinamento di tutte le attività dell'ufficio e si occupa della organizzazione e monitoraggio sullo svolgimento di tutte le attività delle varie aree mappate nella parte relativa ai rischi. Inoltre istruisce direttamente l'attività relativa alle procedure di acquisto di beni e servizi dell'ente.

Stante la situazione l'Ordine di Piacenza non può che procedere alla soluzione individuata da ANAC in via residuale e quindi il RPCT coinciderà con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali.

Appare necessario sottolineare il passaggio in cui ANAC esplicita che ad un Consigliere senza deleghe non sono applicabili le responsabilità previste dalla l. 190/2012 occorrerà quindi prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPCT, che si ritiene siano in maniera prevalente di spettanza i Consigli nazionali, come avvenuto per la predisposizione del Codice di Deontologia Medica, si auspica quindi in tal senso una apposita integrazione del Codice di deontologia medica da parte della FNOMCeO, in ogni caso il RPCT dovrà attenersi ai principi generali della deontologia professionale che sono rivolti ad ogni attività posta in essere dal soggetto indipendentemente dal suo profilo medico.

## **9. ALTRE INIZIATIVE**

Si richiama il PTPC 2015-2017

## **10. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI**

Si richiama il PTPC 2015-2017

**SEZIONE II**  
**Aggiornamento al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**  
**Anno 2017**

## INTRODUZIONE

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2015-2017, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.

Purtroppo ad oggi non sono state fornite dal ANAC le linee guida per la semplificazione degli oneri di pubblicazione a carico degli Ordini professionali e pertanto permangono a carico dell'Ente forti difficoltà sia di natura organizzativa, stante il carico di lavoro che questa attività prevede, sia di natura tecnica, poiché il personale dell'Ente non ha specifiche competenze informatiche e pertanto in taluni ambiti non può che affidarsi a soggetti esterni quali consulenti ed esperti con evidente aggravio di costi a carico dell'amministrazione.

### 1. FUNZIONI ATTRIBUITE ALL'ORDINE

Al Consiglio direttivo dell'Ordine spettano le seguenti attribuzioni, così come previste dalla legge istitutiva:

- Compilare e tenere gli Albi Professionali degli iscritti;
- Vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli Iscritti
- Dare il proprio contributo di esperienza e conoscenza alle autorità per lo studio e la soluzione dei problemi sanitari provinciali e locali;
- Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Sanitari iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi ed all'Albo degli Odontoiatri, rispettivamente da parte delle Commissioni di Disciplina Medica ed Odontoiatrica;
- Procurare la conciliazione nelle controversie tra sanitari o tra medici e persone od enti per le quali il medico abbia prestato la sua opera professionale, in relazione alle spese ed agli onorari;

#### ***1.1 La struttura del Consiglio Direttivo:***

<b>PRESIDENTE:</b>	Dott. Augusto Pagani
<b>VICE PRESIDENTE:</b>	Dott. Anna Maria Greco
<b>SEGRETARIO:</b>	Dott. Patrizia Gandolfi
<b>TESORIERE:</b>	Prof. Mauro Gandolini

<b>CONSIGLIERI:</b>	Dott. Anna Maria Andena Dott. Giovanni Bossalini Dott. Carolina Prati Dott. Roberto Scarpioni
<b>CONSIGLIERI ODONTOIATRI:</b>	Dott. Stefano Pavesi Dott. Paolo Generali

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

<b>REVISORI EFFETTIVI:</b>	Dott. Corrado Fragnito Dott. Corinna Armentano Dott. Silvia Peveri
<b>REVISORE SUPPLENTE:</b>	Dott. Nicola Arcelli

### **COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

<b>PRESIDENTE:</b>	Dott. Stefano Pavesi
<b>COMPONENTI:</b>	Dott. Paolo Generali Dott. Stefano Milani Dott. Antonio Tosciri Dott. Marco Zuffi

## **1.2. Articolazione degli uffici**

Si richiama il PTPC 2015-2017

## **2. LE PRINCIPALI NOVITÀ**

L'aggiornamento al P.T.T.I. 2015-2017 è il primo adottato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con delibera n. 1 del 17.01.2017.

Si riportano per memoria qui di seguito le disposizioni legislative:

Il D.Lgs. n. 33/13 cosiddetto "Decreto Trasparenza" reca il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", uniformando gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Il D.Lgs. n.33/13 ha definito ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, diritto che consente a chiunque (senza necessità di motivazioni e senza sostenere spese) di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati dei quali la legge prevede la pubblicazione sul sito.

L'art. 2- bis del D.Lgs. n. 33/13 inserito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha esteso quindi l'ambito di applicazione della disciplina in materia di trasparenza anche alla Federazione in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. Il comma 2 del suddetto articolo prevede che tale disciplina si applica agli Ordini professionali in quanto compatibile. Il criterio della compatibilità è inteso come necessità di trovare 43 adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di Enti.

La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09.

La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09.

La legge 125/13 ha quindi previsto che negli Ordini e Collegi professionali non debba essere istituito l'OIV (Organismo indipendente di valutazione) che, così come espresso nella delibera n.6/13 della Commissione indipendente per la Valutazione la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione –, riveste un ruolo strategico nell'ambito del ciclo di gestione della performance e nella realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) e dei Programmi triennali della trasparenza.

Pertanto alla luce delle disposizioni sopraccitate il P.T.P.C.T. non è integrato dal correlato Piano della performance previsto dal D.Lgs.150/09.

L'Ordine pur in assenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ritiene quindi di adottare il "Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in attuazione dell'art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33".

L'Ordine, considerata anche la ridotta dotazione organica, garantisce comunque un meccanismo valutativo volto ad assicurare standard qualitativi ed economici del servizio tramite un sistema di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale, adeguandosi così ai principi generali di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 150/2009.

In particolare si prevede un meccanismo finalizzato alla misurazione e alla valutazione della performance dei propri dipendenti e volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Ordine, nonché alla crescita delle competenze professionali.

### **2.1 Processo di Attuazione del Programma**

In ordine al campo di applicazione della nuova normativa inerente agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, nel corso degli anni dal 2012 in poi, ha individuato i responsabili e il complesso delle misure volte ad assicurare la regolare applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge 190/12, al D.Lgs. 33/13, al D.Lgs 97/16 e alle Comunicazioni sotto elencate:

- 1) Comunicazione n. 98 del 17 dicembre 2012 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni - Legge 190/12".
- 2) Comunicazione n. 1 del 10 gennaio 2013 concernente "Piano triennale di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni".
- 3) Comunicazione n. 21 del 10 aprile 2013 recante "Piano triennale della prevenzione della corruzione. Sezione Trasparenza degli Ordini provinciali".
- 4) Comunicazione n. 24 del 19 aprile 2013 - D.Lgs. 33/13 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- 5) Comunicazione n. 32 del 8 maggio 2013 recante "Recepimento da parte degli Ordini provinciali della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Predisposizione di bozze di delibere".
- 6) Comunicazione n. 13 del 31 gennaio 2014 concernente "Legge 190/12 - Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. - D.Lgs. 33/13 - Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 7) Comunicazione n. 39 del 13 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticorruzione".
- 8) Comunicazione n. 42 del 19 aprile 2016 recante "Trasparenza e Anticorruzione - Delibera ANAC n. 380/16"
- 9) Comunicazione n. 60 del 15 giugno 2016 concernente "D. Lgs. 97/16 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione"
- 10) Comunicazione n. 106 del 7 dicembre 2016 concernente "Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 - Determinazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"

## **3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato imperniato su un obiettivo da realizzare nel triennio 2015 – 2017, ovvero promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ordine.

Gli obiettivi operativi sono:

- Individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari.
- Completare l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

Il P.T.T.I. viene sottoposto a consultazione pubblica sul portale dell'Ordine ([www.ordinemedici.piacenza.it](http://www.ordinemedici.piacenza.it) - Amministrazione Trasparente).

### ***3.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma***

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ordine, nella redazione del Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPC sono stati coinvolti i titolari di incarichi di elevata professionalità e all'occorrenza i loro collaboratori e colleghi.

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza al Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione. L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

### ***3.2. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell' ORDINE***

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie il PTTI viene definitivamente adottato dall'Ordine quale sezione del PTPC.

### ***3.3. Il Responsabile della Trasparenza***

Il Responsabile della Trasparenza è una figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 del D.Lgs. 33/13.

La figura del Responsabile per la Trasparenza è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.

Nell'Ordine le funzioni di Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione e della Corruzione sono state assegnate ad un Consigliere dell'Ordine Dott. Stefano Pavesi, con delibera n.101 del 15.11.2016 a seguito delle dimissioni del Dott. Andrea Tagliaferri.

I compiti del Responsabile della Trasparenza sono:

- promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza;
- curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
- sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
- ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini.

Il Responsabile della Trasparenza si avvale, in particolare, del contributo di tutti i settori e del supporto delle elevate professionalità.

Il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma, 1).

La normativa richiamata evidenzia l'attribuzione al responsabile per la trasparenza di un'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e di un'attività di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento. Per quanto concerne l'OIV, sul piano della normativa statale, lo stesso è previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009, che lo istituisce in sostituzione del Servizio di controllo interno e ne disciplina le attività, attribuendogli, tra le altre competenze, per quanto qui di interesse, quella di monitorare il funzionamento complessivo della trasparenza [(comma 4, lett. b)] e quelle di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza [(comma 4, lett. g)]. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 101/13, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, 125 esclude gli Ordini e Collegi professionali dal campo di applicazione dell'art. 4 (ciclo di gestione della performance), e dell'art 14 del D.Lgs. 150/09 (organismo indipendente di valutazione della performance) nonché delle disposizioni di cui al titolo III sempre del D.lgs. 150/09. Le normative richiamate conducono alle considerazioni che seguono. Per espressa previsione della legge delega n. 190/2012 (art. 1, comma 36), nonché dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, le disposizioni di cui al medesimo decreto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

## **4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE**

### ***4.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa***

La comunicazione del PTTI, quale sezione del PTPC viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Il Responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine in uno specifico incontro, volto anche ad evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

L'Ordine può organizzare una volta l'anno la giornata della trasparenza ed in tale occasione il Responsabile della trasparenza espone sinteticamente gli obiettivi conseguiti nel periodo di riferimento dando, successivamente, spazio alle domande e agli interventi dei soggetti interessati, anche esterni, all'Ordine. Al termine della giornata, i partecipanti all'incontro rispondono ai quesiti contenuti nel questionario di customer satisfaction.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al Responsabile della trasparenza dell'Ordine, secondo il modulo di richiesta accesso civico riportato di seguito e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Presidente dell'Ordine titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza è riportato di seguito e pubblicato nella sezione trasparenza.

Le richieste di accesso civico e di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, possono essere inviate all'indirizzo [segreteria.pc@pec.omceo.it](mailto:segreteria.pc@pec.omceo.it)

**RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO** (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo)

**Al Responsabile della Trasparenza dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza**

*segreteria.pc@pec.omceo.it*

La/il sottoscritta/o COGNOME \* \_\_\_\_\_

NOME \* \_\_\_\_\_

NATA/O \* \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN \* \_\_\_\_\_ PROV (\_\_\_\_)

VIA \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Considerata

l'omessa pubblicazione ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito [www.ordinemedici.piacenza.it](http://www.ordinemedici.piacenza.it)

(1) \_\_\_\_\_

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [2]

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

(Si allega copia del documento di identità)

\* *dati obbligatori*

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

## **Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)**

### **1. Finalità del trattamento**

I dati personali verranno trattati dall'Ordine di Piacenza per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

### **2. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

### **3. Modalità del trattamento**

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

### **4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

### **5. Diritti dell'interessato**

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

### **6. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine di Piacenza

Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Stefano Pavesi

**Al Titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico**  
segreteria.pc@pec.omceo.it

**RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO** (Ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)

La/il sottoscritta/o COGNOME \* \_\_\_\_\_

NOME \* \_\_\_\_\_

NATA/O \* \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN \* \_\_\_\_\_ PROV (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ ha presentato richiesta di accesso civico \_\_\_\_\_

riguardante \_\_\_\_\_

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale [www.ordinemedici.piacenza.it](http://www.ordinemedici.piacenza.it) non ha ancora ricevuto risposta (1)\*

CHIEDE

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente la pubblicazione del/di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [2]

sul sito [www.ordinemedici.piacenza.it](http://www.ordinemedici.piacenza.it) e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.

Indirizzo per le comunicazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [2]

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

\* *dati obbligatori*

(1) Opzioni alternative

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[3] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

## **Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)**

### **1. Finalità del trattamento**

I dati personali verranno trattati dall'Ordine di Piacenza per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

### **2. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

### **3. Modalità del trattamento**

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

### **4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

### **5. Diritti dell'interessato**

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

### **6. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine di Piacenza.

Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Stefano Pavesi

#### **4.2. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Piano**

Il Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua il monitoraggio interno del Piano, verificandone l'efficace attuazione e proponendone l'aggiornamento quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti del contesto interno ed esterno dell'Ente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è coadiuvato da una struttura di supporto tecnico e da auditor interni. La periodicità del monitoraggio è duplice:

- per gli obblighi di prevenzione e contrasto della corruzione, il monitoraggio è annuale;
- per gli obblighi di trasparenza, il monitoraggio è semestrale ed è effettuato dal Responsabile del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità.

Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti all'attenzione del Consiglio direttivo con relazione scritta.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riscontri:

- fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia circostanziata alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994);
- fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.